

Rubrica

Definizioni di resti mortali e aspetti penali: un percorso appena avviato

di Sereno Scolaro

1. Introduzione

Fino ad epoca abbastanza recente i termini di cadavere e salma avevano una valenza di sinonimia, almeno fino a che la L.R. (Emilia Romagna) 29 luglio 2004, n. 19 (all'art. 1, comma 3, lett. a) e b)) e il Regolamento regionale (Lombardia), adottato il 27 ottobre 2004 e contraddistinto dal n. 6 (all'art. 2, comma 1), non definissero distintamente le due fattispecie, tra l'altro in termini omogenei, distinzione terminologia strumentale a determinati procedimenti nell'ambito delle attività funebri.

Tuttavia, questa differenziazione semantica, era stata preceduta da altra di ben maggiore portata, quella della definizione data dall'art. 3, comma 1, lett. b) D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, concernente i c.d. resti mortali. Anche in questo caso, il termine, antecedentemente, era utilizzato come sinonimo di altro, ad esempio nell'accezione di ossa umane completamente mineralizzate (ad esempio, agli artt. 5 e 24, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), oltretutto con promiscuità (successivo art. 87) tra questa definizione e quella di cadavere o di salma. Prima di tale modifica normativa sussisteva una difficoltà definitoria per i c.d. inconsulti, richiedendo interventi e trattamenti non certamente assimilabili alla situazione delle ossa umane di cui fosse stato completato il processo di mineralizzazione, tanto da indurre a utilizzare una circonlocuzione articolata e complessa (*esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi*) dapprima timidamente, poi con la circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993⁽¹⁾, fino a giungere, con pagassi intermedi (su cui si interverrà di seguito), all'attuale definizione dell'art. 3, comma 1, lett. b) D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

In pratica, nel tempo termini che potevano avere, oppure assumere, valore di meri sinonimi, sono divenuti definizioni tecniche sempre più precise, lasciando da parte le possibili equivocità, le quali, per altro, non vengono in sé meno, specie se ci si sposta in ambito internazionalistico, dove possono trovarsi altri termini (ad esempio, quello di "corpi" dell'Accordo fatto a Berlino il 10 febbraio 1937, traducibile indifferentemente in salma o cadavere, per non citare lo standard EN 15017

che nella versione inglese fa ricorso al termine di "deceased" (deceduto, defunto) ed "human remains" (resti umani), ma anche quello di "corpse" (corpo) e nella versione francese fa ricorso ai termini di "décédée", "rests" e "corps", termini che si collocano in posizione di autonomia rispetto a quelli presenti nel sistema italiano).

E ciò richiede un approfondimento rispetto a talune disposizioni, anche di rilevanza penale, dal momento che le norme del Codice penale del Capo II, titolo IV, libro II, concernente i delitti contro la pietà dei defunti⁽²⁾, fanno riferimento agli istituti del "cadavere", "parte di esso", "ceneri"⁽³⁾. Va, conseguentemente, affrontata la

⁽²⁾ Delitti tutti procedibili d'ufficio. La precisazione diventa necessaria ai fini dell'applicabilità dell'obbligo di cui all'art. 331 c.p.p., il cui inadempimento determina la fattispecie del reato di cui all'art. 361 c.p.

⁽³⁾ Per completezza e memoria, le si riportano, nel testo vigente, comprese le conversioni delle sanzioni da lire in euro.

"Codice penale

Libro II – Dei delitti in particolare

Titolo IV – Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti.

Capo II – Dei delitti contro la pietà dei defunti

Art. 407 (Violazione di sepolcro)

Chiunque viola una tomba, un sepolcro o un'urna è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 408 (Vilipendio delle tombe)

Chiunque, in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, commette vilipendio di tombe, sepolcri o urne, o di cose destinate al culto dei defunti, ovvero a difesa o ad ornamento dei cimiteri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 409 (Turbamento di un funerale o servizio funebre)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 405, impedisce o turba un funerale o un servizio funebre è punito con la reclusione fino a un anno.

Art. 410 (Vilipendio di cadavere)

Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Se il colpevole deturpa o mutila il cadavere, o commette, comunque, su questo atti di brutalità o di oscenità, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Art. 411 (Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere)

Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne sottrae o disperde le ceneri, è punito con la reclusione da due a sette anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, di deposito o di custodia.

⁽¹⁾ In *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 8 luglio 1993.

questione se l'introduzione di una specifica definizione di "resti mortali" determini una modifica degli scenari, sotto il profilo penalistico.

2. Dagli inconsunti, agli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi ai resti mortali, in due fasi

Dapprima andrebbe integrato il cenno precedentemente fatto sull'evoluzione terminologica: dopo l'introduzione della definizione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, espressione lunga e complessa per definire quelli che in precedenza si chiamavano più semplicemente inconsunti e che non è stata priva di motivazioni, un secondo passo in questa direzione si è avuto con la circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31 luglio 1998 ⁽⁴⁾, che vi è intervenuta al punto 1 ⁽⁵⁾, in qualche modo anticipando la soluzione successivamente accolta dall'art. 3, comma 1, lett. b) D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, con una soluzione che, sotto il profilo sostanziale, si può considerare sovrapponibile, dato che le differenze sono meramente formali.

Come si vede, vi è stato un percorso di evoluzione che ha visto più passaggi e una sorta di maturazione nella definizione, dove il riferimento alla maturazione importa anche che non vi sia stato un salto, un'innovazione repentina, ma qualcosa di maggiormente meditato. E, se oggi, si fa riferimento alle disposizioni desumibili dall'art. 3, comma 1, lett. b) D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, cioè a fonte normativa, seppure di rango secondario, non si può trascurare di includere in questo percorso di maturazione anche una fonte di rango primario, come la previsione dell'art. 3, lett. g) L. 30 marzo 2001, n. 130 ⁽⁶⁾, con la quale si prevede quello che potremmo definire,

Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall'ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto.

La dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da 2.582 euro a 12.911 euro.

Art. 412 (Occultamento di cadavere)

Chiunque occulto un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne nasconde le ceneri, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 413 (Uso illegittimo di cadavere)

Chiunque disseziona o altrimenti adopera un cadavere, o una parte di esso, a scopi scientifici o didattici, in casi non consentiti dalla legge, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 516 euro.

La pena è aumentata se il fatto è commesso su un cadavere, o su una parte di esso, che il colpevole sappia essere stato da altri mutilato, occultato o sottratto."

⁽⁴⁾ In *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 19 settembre 1998.

⁽⁵⁾ Che si riporta:

"1. Definizione.

Si definisce "resto mortale" il risultato della completa scheletrizzazione di un cadavere ovvero, per salme inumate, l'esito della trasformazione delle stesse allo scadere del turno almeno decennale di rotazione per effetto di mummificazione o saponificazione e, per salme tumulate, l'esito della trasformazione allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni per effetto di codificazione."

⁽⁶⁾ Che, testualmente, prevede:

„Art. 3 (L. 30 marzo 2001, n. 130)

con una certa imprecisione e grossolanità dal punto di vista formale, ma che porta alla sostanza concettuale, come una sorta di cremazione "automatica" di quanto si abbia (quale ne sia lo stato) dopo un periodo determinato differenziato in relazione alla pratica funebre adottata e dove l'assenso dei familiari aventi titolo può anche essere visto come mera condizione di procedimento, dato che è sufficiente la loro irreperibilità per prescindere ⁽⁷⁾. Anche in questo caso, e qui con fonte di rango primario, ci si trova in presenza esattamente, dal punto di vista sostanziale, dello stesso criterio definitorio, per cui tale impianto viene ad avere non un'unica (magari anche isolata) fonte, ma un complesso di fonti, di rango diverso, ma tutte nella medesima direzione, il che porta a considerare come la situazione, originaria, di talune sinonimie debba considerarsi superata dall'evoluzione complessiva.

3. Alcuni spunti giurisprudenziali

Se la materia non vede un'ampia casistica nella giurisprudenza, in larga parte ciò è dovuto al fatto che spesso taluni reati penali emergono come coevi ad altri e, in genere, nel momento iniziale, quello della morte.

Infatti, è possibile reperire un abbastanza ampio ventaglio di decisioni giurisprudenziali attorno ai reati contro la pietà dei defunti che sono "collaterali", e coevi, ad altri, spesso all'omicidio, dove questo non è isolato, ma concorre, ad esempio, con il vilipendio di cadavere (art. 410 c.p.) o con la distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere (art. 411 c.p.), a volte proprio in funzione di celare il reato di omicidio. Più rarefatte le pronunce che riguardino i reati dell'art. 410 o 411 c.p., quando riferite a situazioni temporalmente lontane dal momento del decesso, cioè quando si tratti di situazioni comportamentali più probabilmente concretizzabili in

... (omissis) ...

g) l'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni;

... (omissis) ..."

⁽⁷⁾ Cioché vanno viste non senza quale preoccupazione talune disposizioni legislative adottate da alcune regioni che subordinerebbero l'utilizzo di tale istituto a situazioni di "comprovata insufficienza delle sepolture", ipotesi riferibile alle sole sepolture di cui i comuni hanno l'obbligo di assicurarne la disponibilità (cioè, le sepolture ad inumazione in campo comune) e che non potrebbe realizzarsi, in concreto, se non come conseguenza di una violazione degli obblighi cui i comuni, nel presente e nel passato, sono (ed erano) tenuti, ma anche e contemporaneamente costituirebbero prova, quanto meno, della violazione delle condizioni di cui all'art. 91 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Per non dire come altre legislazioni regionali, magari anche adottate "ad imitazione" delle precedenti, abbiano obliterato queste disposizioni, ritenendole contrastanti con costumanze locali, con la conseguenza di raggiungere il risultato opposto a quello voluto, cioè di lasciare liberamente applicabile la disposizione dell'art. 3, lett. g) L. 30 marzo 2001, n. 130, se e quando potrà essere attuabile.

ambito cimiteriale, dato che a questo fa riferimento l'art. 87 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Tra l'altro, e la cosa non può essere sottovalutata, il responsabile del servizio di custodia del cimitero (che, per inciso, è anche responsabile dell'attuazione delle disposizioni del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 ai sensi del suo art. 17) viene esplicitamente a trovarsi nella situazione soggettiva che impone l'obbligo della segnalazione prescritta dall'art. 331 c.p.p., con l'ulteriore conseguenza che l'inadempimento di tale obbligo comporta la fattispecie del reato considerato all'art. 361 c.p.: andrebbe osservato come tale obbligo sussista, o sussisterebbe, anche in difetto dell'art. 87 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e che tale norma (di rango secondario) abbia precipuamente una funzione di richiamo, di memoria della disposizione penalistica sull'obbligo della segnalazione all'autorità giudiziaria.

Solo che l'obbligo della segnalazione importa anche la chiarificazione, o, almeno, un tentativo di chiarificazione, sulla portata dei reati di cui all'art. 410 e 411 c.p., principalmente con riguardo al primo.

Proprio su questi aspetti non vi è grande giurisprudenza. La prima che merita un richiamo è quella della Corte di Cassazione, Sez. VI penale, n. 8621 del 13 giugno-25 settembre 1997 ⁽⁸⁾, dove la decisione appare

⁽⁸⁾ Se ne riportano stralci dei passaggi direttamente riferibili alle questioni qui affrontate:

“... (omissis) ...”

a) del reato di cui agli artt. 81 cpv, 110, 314 comma, 1 c.p. perché, nella loro qualità di dipendenti del Comune di Torino impiegati nel settore cimiteriale e pertanto incaricati di pubblico servizio, avendo per ragione del medesimo la disponibilità di oggetti preziosi presenti sulle salme riesumate e altresì rinvenuti nelle opere di bonifica dei campi, se ne appropriavano (da epoca imprecisata e fino al 16.11.1993);

b) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 410, comma 2, 61 n. 2, c.p. perché in occasione delle riesumazioni delle salme e delle opere di bonifica dei campi compivano atti di vilipendio su cadaveri, deturpandoli e/o mutilandoli, nella specie asportando mandibole e arcate dentarie;

... (omissis) ...

2. In data 12.11.1996 la Corte di appello di, in parziale riforma della sentenza di primo grado, assolveva il e il dai reati loro ascritti sub c e d per non aver commesso i fatti, mentre li riteneva responsabili del reato continuato di cui agli artt. 81 cpv., 646, 61 n. 11, 410, comma 1, c.p. (così modificate le originarie imputazioni sub a e b) e concessa agli stessi l'ulteriore attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 c.p., con prevalenza delle attenuanti sull'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 c.p., rideterminava la pena in mesi sei di reclusione e L. 300.000 di multa ciascuno.

.... (omissis) ...

3. Nell'interesse del e del ha proposto ricorso per cassazione l'avv., il quale deduce violazione di legge con riferimento all'art. 606, comma 1, lett. b ed e c.p.p. in relazione all'art. 125 c.p.p., in ordine a due punti della decisione. Anzitutto, per quanto concerne l'appropriazione indebita, i due imputati sempre ritennero in buona fede di poter trattenerne gli oggetti rinvenuti, come fossero res nullius. Per quanto poi concerne il delitto di vilipendio di cadavere, il ricorso nega che siano emersi episodi riguardanti gli imputati, i quali avrebbero soltanto eseguito alcune frantumazioni su richiesta dei parenti

dei defunti, ritenendo di avere il consenso degli aventi diritto. ricorrerebbe quindi la relativa scriminante.

... (omissis)

Diritto

1. Secondo il primo motivo di ricorso, il e il ... si impossessarono di oggetti preziosi rinvenuti sulle salme o comunque durante le opere di bonifica dei campi cimiteriali in assoluta buona fede, ritenendo trattarsi di res nullius. All'argomento non può riconoscersi fondamento alcuno.

Gli oggetti rinvenuti sulle salme o nel terreno utilizzato per la sepoltura certamente non costituiscono res nullius, giacché sono certamente o presuntivamente - in assenza di elementi contrari - appartenuti alle persone decedute o a coloro che hanno inteso testimoniare nei confronti delle medesime il loro affetto ed onorarne la memoria. Nell'un caso come nell'altro, va escluso che le cose non siano mai appartenute ad alcuno, come deve invece ritenersi per le res nullius.

Agli oggetti menzionati non può d'altra parte riconoscersi neanche natura di res delictae. A qualificare tale categoria di beni vale infatti non soltanto il dato fattuale dell'abbandono da parte del proprietario, ma anche l'intenzione di rinunciare al diritto sulla cosa (animus dereliquendi). Questo elemento non sussiste quando l'oggetto venga lasciato sul corpo della persona deceduta, perché con questo atto il proprietario dà al bene una specifica destinazione, risultante per facta concludentia. Né vale a revocare in dubbio tali valutazioni il fatto che colui che dispone del bene non ne sia stato sempre proprietario, ma lo sia divenuto jure successionis, proprio a seguito della scomparsa della persona onorata, ovvero ancora ne sia soltanto possessore, posto che con riguardo ai beni mobili il possesso in buona fede vale titolo (art. 1153 c.c.) e la buona fede si presume (art. 1147 c.c.).

Sarebbe quindi in contrasto con la volontà legittimamente ed efficacemente manifestata dall'avente diritto il ritenere che il proprietario o possessore della cosa abbia inteso rinunciare alla stessa.

A tale conclusione, anche in assenza di formali dichiarazioni, è lecito pervenire solo quando la persona legittimata, pur posta in condizione di intervenire alle operazioni di riesumazione o informata del rinvenimento di cose che potrebbero appartenere, non si presenti ovvero ponga in essere un comportamento manifestante inequivoco disinteresse verso gli oggetti rinvenibili o rinvenuti. Ricorrendo tali condizioni, potrebbe infatti ragionevolmente desumersi che sussista quell'animus dereliquendi richiesto dall'art. 923 c.c.. Ne consegue che le modalità di raccolta e di successiva attribuzione degli oggetti in discussione devono essere tali da rispettare i diritti di coloro che diedero ai beni la specifica destinazione o, in loro assenza, dei rispettivi aventi causa; ne consegue altresì che ogni disposizione amministrativa impartita in materia deve parimenti conformarsi a tali regole di diritto, di modo che non avrebbe efficacia scusante per l'agente l'esistenza di norme secondarie di contrastante contenuto.

Tale esistenza non è stata peraltro neppure invocata dai ricorrenti, così come non è stato indicato alcun elemento che possa, sia pure in astratto, confortare l'assunto convincimento degli imputati in ordine alla natura di res nullius delle cose rinvenute e dare quindi un contenuto sufficientemente specifico all'asserzione di aver agito in buona fede.

Il secondo motivo di ricorso riguarda il delitto di vilipendio di cadavere e consiste nell'affermare che il ... e il ... avrebbero eseguito soltanto alcune frantumazioni su richiesta dei parenti dei defunti, ritenendo perciò di agire con il consenso degli aventi diritto.

maggiormente incentrata sul fatto che determinati comportamenti erano, anche, collegati all'appropriazione di oggetti di valore, con il tentativo di "ri-denominare" operazioni penalmente rilevanti con il ricorso ad altro termine, ritenuto meno penalmente rilevante, quello della frantumazione, questione rispetto a cui la Corte perviene comunque a ritenere che non costituisca una discriminante, ma, contemporaneamente, non affronta la distinzione tra cadavere e resti mortali, dato che il giudizio da, in qualche modo, per scontato, il fatto che anche quanto oggetto di esumazione conservi la natura di "cadavere", considerando la sinonimia implicita nelle norme del codice penale, quanto meno alla data della sua redazione.

Una seconda pronuncia è quella della Corte di Cassazione, Sez. III penale, n. 17050 del 21 febbraio-11 aprile 2003 ⁽⁹⁾, che concerne proprio una situazione

Detto motivo è manifestamente infondato: basta rinviare sul punto alla sentenza impugnata, laddove si chiarisce che le accertate condotte dei due imputati, consistite nell'asportazione di ossa del capo per il prelievo delle protesi dentarie e nella frantumazione dello scheletro, già espressamente vietate dall'art. 88 dell'abrogato D.P.R. 21.10.1975, n. 803, lo sono ugualmente a norma dell'art. 87 del vigente D.P.R. 10.9.1990, n. 285, di modo che l'eventuale consenso degli aventi diritto non può avere alcun valore scriminante.

... (omissis) ..."

⁽⁹⁾ Anche in questo caso, se ne riportano, per stralcio (seppure ampio), i punti di maggiore rilevanza per quanto riguarda questi specifici aspetti:

"Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di ... ha confermato la pronuncia di colpevolezza del ... in ordine al reato di cui all'art. 410 c.p. per aver compiuto, nel corso della esumazione del cadavere di ..., atti di vilipendio sulle spoglie mortali del medesimo, procedendo alla separazione dei resti e deponendo nell'urna ossario solo il teschio del cadavere, mentre lasciava che la restante parte della salma e dello scheletro venisse successivamente dispersa. Ha assolto, invece, con formula ampia il predetto imputato dal reato di cui all'art. 411 c.p..

Nella ricostruzione della vicenda la sentenza rileva che le spoglie del ..., inumate nel 1971 nel cimitero di ..., vennero esumate una prima volta nell'aprile 1993, dall'imputato, quale custode seppellitore, alla presenza della vedova del defunto, ..., stante la necessità del Comune di ... di procedere a lavori di ristrutturazione del cimitero. In tale occasione si riscontrava che il corpo del ... era ancora intatto, essendo stato impropriamente sepolto in una cassa di zinco, invece che di legno, e senza che fossero stati praticati fori nella bara, per cui si procedeva ad una nuova inumazione delle spoglie. Successivamente nel 1995 il cadavere del ... veniva nuovamente esumato sempre ad opera del ..., che nella circostanza mostrava alla vedova, anche essa presente, il teschio del defunto, da riporsi unitamente alla restante parte dello scheletro in una cassetta di metallo, sollecitando la ... ad andarsene a casa. Alcuni giorni dopo, nel corso dei lavori di sbancamento dell'area cimiteriale, nella quale era stato sepolto il ..., si verificava l'affioramento di ossa umane e tale notizia aveva eco sulla stampa locale. I familiari del ..., insospettiti dal fatto, procedevano all'accertamento del contenuto della cassetta, nella quale erano stati posti i resti del defunto, riscontrando solo la presenza di un teschio, di parte di un secondo teschio e di poche ossa, non corrispondenti per quantità ad uno scheletro. In seguito alla denuncia di tali fatti

si procedeva per i reati di cui agli art 410 e 411 c.p. nei confronti del ... e di tale ..., successivamente assolto con formula ampia, che aveva effettuato tramite un suo dipendente i lavori di scavo. Si accertava, quindi, a mezzo di perizia, che le ossa riposte nella cassetta appartenevano ad un numero minimo di due individui di sesso maschile e che solo il teschio integro i frammenti di due tibie sinistre e di un femore destro erano attribuibili al defunto

Sulla base degli indicati elementi di fatto la impugnata sentenza ha affermato che il comportamento del ... integra il reato di cui all'art. 410 c.p., avendo l'imputato mutilato il cadavere del ..., dal quale staccava il teschio e forse un frammento del bacino, mentre lasciava che la rimanente parte delle spoglie, che non aveva ancora subito il necessario processo di mineralizzazione, restasse nella bara, successivamente dispersa per incuria e disinteresse dello stesso Si è osservato, altresì, in sentenza che il dolo del reato di vilipendio di cadavere è generico, per cui è sufficiente la coscienza e volontà di commettere un atto oltraggioso, offensivo del sentimento di pietà verso i defunti.

... (omissis) ...

Diritto

Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente denuncia la manifesta illogicità della motivazione della sentenza, nonché la carenza di correlazione tra sentenza e capo di imputazione con violazione dell'art. 521 c.p.p.. Si osserva sul punto che la pronuncia di condanna è fondata su un sostanziale travisamento di fatto, nella parte in cui l'azione posta in essere dal ... sul cadavere del ..., in occasione della esumazione, viene definita come una "condotta di manomissione con il distacco del teschio ed abbandono delle membra non ancora decomposte" e si afferma, altresì, che l'imputato ha "mutilato il cadavere del ...". Si deduce, quindi, che i giudici di merito hanno in tal modo attribuito al ... una condotta corrispondente all'ipotesi aggravata del reato di cui all'art. 410 c.p.; aggravante ad effetto speciale che non è stata oggetto di contestazione.

Si aggiunge in proposito che i giudici di merito hanno volutamente adoperato un linguaggio forte, al fine di suscitare repulsione, affermando che il ... avrebbe distaccato il teschio dallo scheletro, mutilando quest'ultimo, mentre, invece, l'imputato, così come contestatogli, si limitò a prelevare il teschio dalla bara. Si osserva ancora che il comportamento dell'imputato nell'occasione si palesa maldestro, ma che lo stesso è stato determinato dagli ordini impartiti in modo non chiaro e preciso dall'Ufficio tecnico del Comune di ... in ordine al comportamento da tenersi se fosse stata riscontrata la non completa mineralizzazione del cadavere. Con il secondo motivo di gravame il ricorrente denuncia l'errata applicazione della norma incriminatrice, nonché degli art. 42 e 51 c.p..

Si deduce sul punto che i giudici di merito hanno erroneamente qualificato come oggettivamente ripugnante per la sensibilità di ogni persona civile un comportamento che non è tale, alla stregua di altri analoghi, posti in essere ad esempio per ragioni di studio o di indagini giudiziarie, se contestualizzato nell'ambito del tipo di attività espletata dal Si osserva inoltre che nel caso in esame vi è una necessaria inferenza dell'elemento materiale con quello psicologico del reato, dovendo il primo essere necessariamente valutato alla luce del secondo, dominato da quella sfuggente categoria che è il dolo generico. Si deduce che sul punto la motivazione della sentenza è decisamente elusiva e che, peraltro, il ... non ha agito nella consapevolezza di porre in essere un atto ripugnante, bensì nella convinzione di compiere il proprio dovere, in esecuzione delle disposizioni ricevute, di talché dovrebbe ravvisarsi nella fattispecie anche la scriminante di cui all'art. 51 c.p..

Il ricorso non è fondato.

Il primo motivo di gravame costituisce una censura in punto di fatto, non deducibile in sede di legittimità, dell'accertamento dei giudici di merito in ordine al comportamento tenuto dal ... in occasione della seconda esumazione del cadavere del

Tale censura, peraltro, è inconferente nella parte in cui ci si duole del linguaggio "forte" adoperato nell'impugnata sentenza per descrivere il comportamento dell'imputato, in quanto il linguaggio adoperato dal giudice di merito nella descrizione del fatto non costituisce un vizio di motivazione del provvedimento emesso, ed è manifestamente infondata in relazione alla denunciata violazione del disposto di cui all'art. 521 c.p.p., oltre che inammissibile per carenza di interesse del ricorrente sul punto.

Ed, inverò, l'art. 522 c.p.p. prevede quale causa di nullità della sentenza di condanna il fatto che questa sia pronunciata per un fatto nuovo, per un reato concorrente o per una circostanza aggravante diversi da quelli contestati, essendo, peraltro, limitata la sanzione di nullità solo alla parte della pronuncia di condanna afferente ai predetti elementi che esulavano dalla contestazione originaria, ma non prevede la nullità della sentenza anche nella ipotesi in cui il giudice di merito, pur ritenendo il fatto di maggiore gravità rispetto all'ipotesi di reato enunciato in contestazione, nell'ambito della stessa fattispecie criminosa, abbia pronunciato la condanna limitatamente a questa ultima.

Peraltro, vi è, altresì, carenza di interesse dell'imputato a dolersi per la condanna inflittagli per un fatto più mite rispetto a quello configurato in sentenza dai giudici di merito, allorché, come nel caso in esame la maggiore gravità ravvisata non abbia neppure influito sulla determinazione della pena, inflitta nel minimo di quella editale.

Il secondo motivo di gravame è infondato.

Osserva la Corte che anche nell'espletamento di attività che rendono necessaria la manipolazione dei cadaveri, quali quelle afferenti all'uso di cadaveri per esigenze di studio o all'espletamento di indagini necroscopiche per l'accertamento dei reati - ricordate dal ricorrente - deve essere evitato l'impiego di modalità, che, essendo estranee alle tecniche richieste dalla natura delle indagini scientifiche o peritali espletate ovvero che siano vietate da prescrizioni regolamentari (art. 82 D.P.R. 285-90 con riferimento alla esumazione parziale del cadavere) - come nel caso in esame -, costituiscano obiettivamente atti idonei ad offendere il sentimento di pietà verso i defunti.

Anche con riferimento alle attività legittime sopra precisate, pertanto, il fatto di porre in essere sui cadaveri comportamenti idonei ad offendere il sentimento di pietà verso i defunti, non resi necessari da prescrizioni tecniche dettate dal tipo di intervento o addirittura vietati, con la consapevolezza del loro carattere ultroneo o incompatibile con le prescrizioni proprie del tipo di attività svolto, integra il reato di cui all'art. 410 c.p.. Infatti, secondo il consolidato indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità (cfr. cass. 26.1.1942, D'Attilio in Giust. Pen. 1942, II, 705 m. 1267 ed altre contemporanee, nonché con riferimento al reato di cui all'art. 411 c.p. più di recente sez. III, 198305139, Russo, riv. 159325), che, seppur risalente nel tempo, non è stato mai contrastato da pronunce di segno opposto - come peraltro neppure contestato dal ricorrente - il dolo del reato di cui all'art. 410 c.p. è generico, di talché l'elemento psicologico del reato, nel caso in esame, è integrato dalla consapevolezza del fatto che l'azione posta in essere non è conforme alle prescrizioni o esigenze tecniche afferenti al tipo attività espletata ed è idonea ad offendere il sentimento di pietà verso i defunti.

rientrante nell'attuale definizione di resti mortali, compresa la trasformazione confermativa, ma giunge ad una decisione non affrontando la questione della (eventuale) differenza tra cadavere e resti mortali, tanto più che fa richiamo ad antecedenti in cui vi è indifferenza terminologica, sinonimia tra i termini utilizzati.

In entrambi i casi, non si considera nulla sulla distinzione tra cadavere e resti mortali, nel primo, se non altro, anche per il fatto di essere antecedente all'avvio del processo di ridefinizione, nel secondo caso, e pur essendo successiva all'avvio di questo processo, sia per essere la decisione antecedente al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 e, soprattutto, per il suo fare riferimento a precedenti decisioni, oltretutto non recentissime (come, ad esempio, Corte di Cassazione, 2 febbraio 1960 e Corte di Cassazione, Sez. III pen., sent. n. 9850 del 27 ottobre 1983), e che, in quanto non recenti, possono essere di scarso ausilio.

4. Un mutamento di rotta o, almeno, un approccio diverso

Per giungere ad un approccio in parte diverso si rinviene in una sentenza, sempre della Corte di Cassazione, Sez. 1^a pen., sent. n. 958 del 9 novembre 1999-9 dicembre 1999 ⁽¹⁰⁾ che, per la prima volta assume, seppure in parte, a fondamento della propria decisione proprio la distinzione che ci si è qui proposti di considerare tra

Orbene, nel caso in esame, i giudici di merito hanno accertato con motivazione del tutto immune da vizi logici la sussistenza degli elementi materiale e psicologico del reato di cui alla pronuncia di condanna, avendo rilevato che il ... ha proceduto allo smembramento dei resti del ..., la maggior parte dei quali andava successivamente dispersa per incuria dell'imputato, consegnando alle parti offese una piccola cassa contenente solo il teschio, qualche osso dello scheletro del ..., oltre a resti di altri cadaveri, e ciò ha fatto nella consapevolezza della illiceità del proprio operato, avendo provveduto a far allontanare la ... subito dopo il ritrovamento del cadavere, in quanto ne aveva constatato la non completa mineralizzazione.

Sulla consapevolezza del ... di porre in essere un comportamento non conforme alle regole da osservarsi nelle circostanze di cui si tratta, peraltro, la sentenza si palesa adeguatamente motivata anche mediante i rilievi afferenti alla esperienza decennale dell'imputato nell'espletamento dell'attività di seppellitore ed alla correttezza del suo operato in occasione della precedente esumazione del cadavere del

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al rigetto dell'impugnazione segue a carico del ricorrente l'onere del pagamento delle spese del procedimento nonché della rifusione di quelle sostenute dalle parti civili, che si liquidano come in dispositivo.

In ordine alle conclusioni scritte delle predette parti civili va rilevato che le stesse contengono una - inammissibile richiesta di liquidazione di una provvisionale, peraltro già ottenuta con la sentenza di primo grado.

P.Q.M

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente ... al pagamento delle spese del procedimento, nonché alla rifusione di quelle sostenute dalle parti civili, liquidate in euro 1500.00, di cui euro 1.200, 00 di onorario, oltre IVA e CA."

⁽¹⁰⁾ Non risulterebbe edita.

cadavere e resti mortali. Anche se nelle parti conclusive della motivazione (annullamento senza rinvio della sentenza della Corte d'appello di condanna), la Suprema Corte come, *nel caso di specie il tentativo di distruzione del cadavere non è configurabile, in quanto, mancando la possibilità di verificare in concreto l'effettiva idoneità degli atti, non è possibile stabilire se l'azione "posta in essere" dall'imputato fosse dotata di efficienza causale idonea al perseguimento dello scopo. Pertanto, poiché manca la possibilità allo stato di accertare con sicurezza gli elementi riguardanti il fatto, si ritiene superfluo il rinvio al giudice di merito, di guisa che l'imputato va assolto dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste*, nel contesto della motivazione, la Sezione 1^a della Corte Suprema di Cassazione non manca di considerare, anche se solo incidentalmente, come il giudice di merito non solo avesse riconosciuta l'idoneità di determinati atti e comportamenti, in contrasto con le perizie, tanto d'ufficio che di parte, che le rendeva inidonee e che altri fattori rendevano impossibile la realizzazione dell'evento dannoso, ma anche che *non era stata fatta la doverosa* ⁽¹¹⁾ *distinzione tra cadavere e resto mortale come previsto dalla circolare del Ministero della Sanità* ⁽¹²⁾ *del 24/6/1993 secondo la quale i resti del Non potevano che essere considerati resti mortali, trattandosi di esumazione avvenuta a distanza di venti anni alla sua morte, tanto più che il perito aveva definito i resti "un ammasso di materiale terroso corrispondente allo scheletro assile, contenente vertebre e coste"*.

Pur se nel contesto delle motivazioni di annullamento questo aspetto motivazionale non costituisca quello principale, la sentenza presenta il pregio di fare riferimento a questa distinzione, censurando il giudice di merito di non averne tenuto conto, anzi di non averla fatta propria. Si tratta di una pronuncia che è intervenuta in una situazione specifica, caratterizzata da situazioni "ambientali" (per altro non superate del tutto; tutt'altro) che vanno giudicate tristi, non solo per le persone direttamente interessate, quanto anche per le difficoltà di portare all'ambiente cimiteriale la dovuta trasparenza e correttezza, se non altro per riguardo ai dolenti. Il richiamo fatto è alla prima circolare che ha introdotto una definizione distinta tra cadavere e resti mortali, di seguito meglio e più organicamente affrontata dalla successiva circolare n. 10 del 31 luglio 1998 e, quindi e ora a livello di norme, dall'art. 3, comma 1, lett. b) D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254. Il fatto oggetto della triste vicenda è avvenuto il 16 marzo 1995, collocandosi quindi nell'arco temporale intermedio tra le due circolari, mentre la pronuncia si colloca tra la seconda circolare e l'introduzione della norma.

Qualora tale distinzione fosse stata assunta dalla Suprema Corte di Cassazione quale elemento scriminante per la sentenza di annullamento senza rinvio, si avrebbe potuto anche sostenere l'insussistenza della fattispecie del reato di cui all'art. 410 c.p. quando ci si trovi di fronte a quelli che oggi sono,

inequivocabilmente, resti mortali, cosa che, se fosse avvenuto, poteva portare a dover considerare la non omogeneità con altre sentenze ad essa successive (e citate in precedenza, come quella della Corte di Cassazione, Sez. III penale, sent. n. 17050 del 21 febbraio-11 aprile 2003). Del resto, non sarebbe la prima volta che ci si trovi di fronte a sentenze non sempre necessariamente omogenee, anche in sede di giurisprudenza di legittimità, tanto che, a volte, i diversi orientamenti delle sezioni (e dei collegi che le compongono) vengono risolti in sede di Sezioni unite. Tuttavia, anche questa assume il riferimento al "cadavere", anche dove avere criticato il fatto che il giudice di merito non avesse fatta tale distinzione. La critica, su questo specifico punto, è particolarmente interessante e foriera di alcune considerazioni. Da un lato, essendo il giudice soggetto unicamente alla legge (art. 101, comma 2 Cost.) non avrebbe potuto darsi rilievo alla circolare che, in quanto istruzione amministrativa, non ha natura di fonte del diritto, neppure di rango secondario, aspetto che la Corte Suprema di Cassazione di fatto supera imputando alla diligenza del giudice di merito il dovere di fare questa distinzione. Dall'altro lato, seppure il giudice non sia tenuto ad tenere conto degli atti amministrativi (la circolare citata, nel caso di specie), la sentenza attribuisce alla circolare una rilevanza definitoria probabilmente maggiore di quella che le potrebbe essere stata riconosciuta (mentre, una valutazione ben diversa potrebbe essere fatta dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254). Comunque, si tratta di un primo approccio verso la rilevanza, anche sotto il profilo penale, della distinzione tra cadavere e resti mortali.

5. Considerazioni conclusive

Da quanto precede, appare ancora difficilmente sostenibile che, quanto meno agli effetti penali, sia consolidata la distinzione tra cadavere e resti mortali e che essa possa costituire un argomento solido e indiscutibile sotto questo profilo e ciò anche per il fatto che vi sono fattori di ordine antropologico e culturale che favoriscono la persistenza di processi di assimilazione semantica, oltretutto favoriti sia dal fatto che gli artt. 410 e 411 c.p. un'assimilazione la fanno: quella tra cadavere e ceneri (la seconda delle norme penali citate, considera anche le parti di cadavere), così come i reati di cui agli artt. 407 e 408 favoriscono questo processo di assimilazione.

Dall'altro lato, non si può sottovalutare come le norme del codice penale qui considerate debbano anche essere valutate in relazione all'epoca della loro formulazione: solo che si consideri gli effetti dell'art. 2 L. 30 marzo 2001, n. 130, si nota come le norme penali possano essere oggetto di mutamento (oltre che di interpretazioni, anche evolutive). Infatti, tale norma penale continua a qualificare la dispersione delle ceneri come fattispecie di reato ⁽¹³⁾, ma introduce deroghe alla fattispecie penale,

⁽¹¹⁾ Sottolineatura dell'Autore.

⁽¹²⁾ N. 24 (N.d.A.)

⁽¹³⁾ E va rilevato, sotto questo profilo, il coraggio dell'art. 80, comma 6 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 nell'utilizzare il

subordinate all'autorizzazione e al rispetto delle modalità indicate dal defunto (con la conseguenza che è reato non solo la dispersione effettuata in assenza di autorizzazione, ma altresì quella autorizzata con modalità diverse da quelle indicate dal defunto o effettuata con modalità diverse da quelle dell'autorizzazione).

Per altro, non è da escludere come (ma in prospettiva) possa aversi un'evoluzione, magari dapprima sul versante interpretativo e successivamente su quello delle norme positive, che possa portare a un ridisegno delle fattispecie penali concernenti il reato contro la pietà dei defunti. Strada, per il momento, ancora in salita.